

DELIBERAZIONE 18 OTTOBRE 2012
423/2012/R/EEL

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIMI TARIFFARI SPECIALI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 ottobre 2012

VISTI:

- il Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165 (di seguito: d.P.R. 1165/63);
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, (di seguito: decreto legge 16/12) e, in particolare, l'articolo 3, comma 13 bis;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12) e, in particolare, l'articolo 39, comma 4;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 dicembre 1995 (di seguito: decreto 19 dicembre 1995);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 1999, n. 204/99 (di seguito: deliberazione 204/99);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e in particolare l'allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 9 agosto 2004, n. 148/04 (di seguito: deliberazione 148/04);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 204/08;
- la deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2009, ARG/elt 9/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11;

- la decisione della Commissione Europea 19 novembre 2009 C(2009)9119 def (di seguito: decisione C(2009)9119 def);
- la decisione della Commissione Europea 23 febbraio 2011 C(2011)956 def (di seguito: decisione C(2011)956 def);
- le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 27 maggio 2005, n. 1146 e n. 1147 e 12 maggio 2006, n. 1195; ;
- le sentenze del Consiglio di Stato 2 dicembre 2011, n. 6355, 6356 e 6357;
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo economico, 1 giugno 2012, prot. n. 0011697 (prot. Autorità 17266 del 7 giugno 2012).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 6, del d.P.R. 1165/63, nell'ambito del processo di nazionalizzazione del settore elettrico italiano, ha riconosciuto alla "Terni – Società per l'industria e l'Elettricità" S.p.A., condizioni speciali di fornitura di energia elettrica, a valere fino al 31 dicembre 1992;
- l'articolo 20, comma 4, della legge n. 9/91, ha disposto che "le forniture di energia elettrica prevista dall'articolo 6, del d.P.R. 1165/63, per le quantità e i prezzi di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 2001" e che "a quella data, tali forniture verranno ridotte in misura progressivamente decrescente, (...), nei successivi sei anni";
- il decreto 19 dicembre 1995 ha fissato condizioni speciali di prezzo per le forniture di energia elettrica destinate alle produzioni di alluminio primario, nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, a valere fino al 31 dicembre 2005;
- in seguito alla riforma del sistema tariffario elettrico, introdotta dall'Autorità con deliberazione 204/99, le condizioni tariffarie speciali sopra richiamate hanno trovato applicazione nella forma di componente compensativa, riconosciuta dall'impresa distributrice competente ai soggetti beneficiari dei medesimi regimi tariffari speciali, e calcolata come differenza tra il prezzo effettivamente pagato per la fornitura di energia elettrica e la tariffa speciale spettante; e che tale impostazione è stata confermata per il secondo periodo regolatorio con la deliberazione 5/04;
- la deliberazione 148/04, modificando la deliberazione 5/04, ha trasferito alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) la gestione amministrativa dei regimi tariffari speciali, inclusa la determinazione ed erogazione della componente compensativa spettante;
- per effetto delle richiamate deliberazioni dell'Autorità, la componente compensativa spettante ai soggetti beneficiari dei regimi tariffari speciali, nel caso di passaggio dei medesimi dal mercato vincolato al mercato libero dell'energia elettrica, è stata determinata con riferimento al prezzo effettivamente pagato sul mercato libero;
- tale modalità di calcolo della componente compensativa è stata oggetto di impugnativa, con conseguente annullamento della deliberazione 148/04 da parte del TAR della Lombardia con sentenze n. 1146/05, n. 1147/05 e n. 1195/06; e che tali sentenze sono state a loro volta annullate dalle sentenze 2 dicembre 2011, n. 6355, n. 6356 e n. 6357, del Consiglio di Stato;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 13 bis, del decreto legge 16/12, "Nell'ambito dell'attuazione delle direttive dell'Unione europea relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, al fine di assicurare che i clienti finali di

energia elettrica, destinatari dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e di cui al decreto (...) 19 dicembre 1995 (...), i quali siano passati al mercato libero non subiscano, per effetto di tale passaggio e nei limiti del periodo temporale di validità dei medesimi regimi individuato dalle norme citate rispettivamente fino al 2007 e fino al 2005, un trattamento di minore vantaggio rispetto al trattamento preesistente, le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa oggetto dei predetti regimi assicurano ai clienti finali di cui al presente comma condizioni di neutralità. Sono fatti salvi sia gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia sia la già avvenuta esazione fiscale, per la quota parte che conseguiva, nella tariffa elettrica, alla componente compensativa di cui erano destinatari i citati clienti finali di energia elettrica”;

- ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legge 83/12, “In attuazione dell'articolo 3, comma 13-bis, del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge n. 44 del 26 aprile 2012, e limitatamente ai periodi individuati dalla medesima norma, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti necessari a garantire che la componente tariffaria compensativa riconosciuta ai soggetti di cui alla citata norma, successivamente al loro passaggio al libero mercato dell'energia elettrica, non risulti inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta in caso di permanenza sul mercato vincolato”;
- il medesimo articolo 39, comma 4, del decreto legge 83/12, fa salvi gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia e, dunque, non incide sugli effetti delle decisioni della Commissione europea C(2009)9119 def e C(2011)956 def.

RITENUTO NECESSARIO:

- dare mandato alla Cassa affinché provveda a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 39, comma 4, del decreto legge 83/12 e che a tal fine:
 - a) ridetermini la componente compensativa spettante ai soggetti destinatari dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9/91, e di cui al decreto 19 dicembre 1995, rispettivamente fino al 2007 e fino al 2005, calcolando la medesima componente tariffaria compensativa secondo le modalità previste in caso di permanenza sul mercato vincolato, anche per i periodi in cui i citati soggetti destinatari dei regimi tariffari speciali si sono approvvigionati sul libero mercato dell'energia elettrica;
 - b) comunichi gli esiti delle suddette rideterminazioni all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico;
 - c) decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui alla precedente lettera b), provveda ad effettuare gli eventuali conguagli nei confronti dei soggetti destinatari dei regimi tariffari speciali sopra richiamati

DELIBERA

1. In attuazione dell'articolo 39, comma 4, del decreto legge 83/12, la Cassa:
 - a. entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente provvedimento ridetermina la componente compensativa spettante ai soggetti destinatari dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9/91, e di cui al decreto 19 dicembre 1995, rispettivamente

- fino al 2007 e fino al 2005, calcolando la medesima componente tariffaria compensativa secondo le modalità previste in caso di permanenza sul mercato vincolato, anche per i periodi in cui i citati soggetti destinatari dei regimi tariffari speciali si sono approvvigionati sul libero mercato dell'energia elettrica;
- b. entro il medesimo termine di cui alla precedente lettera a., comunica gli esiti delle suddette rideterminazioni all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico;
 - c. decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui alla precedente lettera b., provvede ad effettuare gli eventuali conguagli nei confronti dei soggetti destinatari dei regimi tariffari speciali sopra richiamati;
2. Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa e al Ministro dello Sviluppo Economico;
 3. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

18 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni